

**SENTENZA**

**Cassazione civile sez. VI - 04/03/2021, n. 6028**

**Intestazione**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO	Massimo	-	Presidente	-
Dott. SCOTTI	L.C.G. Umberto	-	Consigliere	-
Dott. DI MARZIO	Mauro	-	Consigliere	-
Dott. TERRUSI	Francesco	-	Consigliere	-
Dott. DOLMETTA	Aldo Angelo	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22935-2019 proposto da:

R.M.M., R.G., elettivamente  
domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio  
dell'avvocato GRAZIANI ANDREA, che li rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato VIERO FEDERICO;  
- ricorrenti -  
contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,  
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati  
MAGNABOSCO GIANFRANCO, MAGNABOSCO ALESSANDRA;  
- controricorrente -  
avverso la sentenza n. 2866/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA,  
depositata il 11/07/2019;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA  
ALDO ANGELO.

**FATTI DI CAUSA**

1. - Nell'ottobre 2009, C.M. ha convenuto R.G. e R.M.M. avanti al Tribunale di Vicenza, per chiederne la condanna al pagamento di talune somme di danaro.

A fondamento della propria richiesta, l'attore ha affermato che i detti soggetti avevano effettuato una serie di "prelievi non autorizzati" dal conto corrente bancario e dalle casse della s.n.c. " M.M. - R.M. & R.G. (come poi modificata nella s.n.c. M.M. e C.M.), di cui all'epoca erano soci; e che, in prosieguo di tempo, la società aveva ceduto i relativi crediti restitutori alla sua persona.

2. - Con sentenza pubblicata nel giugno 2017, il Tribunale ha accolto la pretesa attorea.

3. - R.G. e R.M.M. hanno impugnato la decisione avanti alla Corte di Appello di Venezia.

Questa, con sentenza depositata in data 11 luglio 2019, ha rigettato l'impugnazione.

4. - "Non v'è dubbio" - ha rilevato la Corte territoriale - "che i prelievi effettuati sono illegittimi, mancando l'approvazione del bilancio che deve certificare l'esistenza di utili, proprio a norma dell'art. 2303 c.c. richiamato da parte appellante, a tenore del quale "non può farsi luogo a ripartizioni di somme tra soci, se non per utili realmente conseguiti" (Cass., n. 25864/2014)". "Di fronte a questa previsione di legge" - si è altresì precisato - "non rileva una volontà contraria o differente, quand'anche espressa da tutti i soci".

5. - Avverso questa pronuncia, R.G. e R.M.M. hanno presentato ricorso per cassazione, affidato a un motivo.

Ha resistito, con controricorso, C.M..

6. - Entrambe le parti hanno anche depositato memorie.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

7. - Il motivo di ricorso lamenta la "violazione degli artt. 2262-2304 c.c. e degli artt. 2247-2252 c.c.". La società di persone - così assume, nello specifico, il ricorrente - "non può pretendere dai propri soci la restituzione degli utili da essi concordemente distribuiti".

Ne consegue - si puntualizza - che " C.M., avendo agito quale cessionario del credito della s.n.c. " M.M. - C.M." era per ciò stesso privo della titolarità attiva, appunto perchè tale titolarità attiva non spettava nemmeno alla società cedente".

8. - A base e fondamento dell'opinione così manifestata, il ricorrente pone due serie di ragioni in sè distinte, pur se assunte come tra loro collegate.

8.1.- Il primo rilievo di rilievo si dipana lungo questa sequenza argomentativa: "la società in nome collettivo non è una persona giuridica distinta dalle persone fisiche dei soci che la compongono"; "è concettualmente errato e insostenibile affermare che i prelievi hanno recato danno alla società": "la società in nome collettivo non patisce di per sè alcun

danno"; a essere pregiudicato è "semmai il suo patrimonio, che è separato da quello dei soci": ma, in simili ipotesi, comunque la "società in nome collettivo non ha alcuna azione contro i propri soci, appunto perchè essa non è una distinta persona giuridica".

Di conseguenza, la società di persone, se "hanno autonomia patrimoniale (seppure imperfetta)", "non hanno una volontà distinta da quella dei soci".

8.2. - L'altro ordine di rilievi si sostanzia nell'affermazione che, nell'ambito delle società di persone, il consenso unanime dei soci è libero "di fare quello che vuole". "L'atto costitutivo, come ogni contratto, è un negozio che ha rilevanza interna tra le parti": ben può essere "disapplicato", per ciò, con il consenso di tutti soci.

Si tratta, in qualunque caso, di diritti disponibili, si aggiunge. "A ben guardare non esiste alcuna norma che legittimi l'azione di chicchessia per "costringere" il socio di una società di persone a restituire gli utili già distribuiti per decisione unanime". In realtà, "quando vi sia il consenso unanime dei soci" non vi è divieto di "distribuire attività sociale, che non corrispondano a utili". La volontà unanime dei soci - si puntualizza - "prevale su qualsiasi previsione sia statutaria e sia codicistica": a differenza di quanto avviene nelle società di capitali, ben possono venire ripartite somme che non rispondano a utili realmente conseguiti, come mostra la "diversa formulazione" delle norme dell'art. 2262 c.c. (per le società di persone) e dell'art. 2433 c.c. (per le società di capitali).

9. - Il ricorso non merita di essere accolto.

Nè il rilievo di ordine "soggettivo" (n. 8.1.), nè quello di taglio "oggettivo" (n. 8.2.), che il ricorrente è venuto a svolgere, si manifestano infatti fondati.

10.- In relazione al primo profilo, si deve osservare che la giurisprudenza della Corte è consolidatissima nel ritenere che, nel sistema vigente, le società di persone rappresentino dei veri e propri soggetti di diritto e come tali vadano considerate: quali centri, quindi, di imputazione di comportamenti e di situazioni giuridiche proprie e autonome, perchè distinte da quelle dei soci (cfr., tra le tante, Cass., 25 gennaio 2016, n. 1261; Cass., 6 novembre 2014, n. 23676; Cass., 13 ottobre 2015, n. 20552; Cass., 20 gennaio 2021, n. 879; Cass. 27 aprile 2020, n. 8222; Cass. 17 gennaio 2002, n. 442).

Questa valutazione viene correntemente fondata soprattutto sulle norme degli artt. 2266, 2659 e 2839 c.c.. La prima di queste disposizioni è esplicita in effetti nell'indicare che, al riguardo, i "diritti" e le "obbligazioni" si pongono direttamente in capo alla società, mentre le persone dei soci risultano solamente deputate a rendere, ed esercitare, la rappresentanza c.d. organica di tali soggetti (cfr., in proposito, la norma dell'art. 1400 cod. civ.).

Nella stessa prospettiva, che così risulta tracciata, le altre due disposizioni chiariscono, poi, che (anche) le società di persone rappresentano delle "entità" autosufficienti - e, dunque, pure isolate dalle persone dei soci - ai fini delle trascrizioni e delle iscrizioni ipotecarie.

11. - Poste queste constatazioni di base, non v'è ragione - si deve d'altra parte rilevare - per non ritenere che le società di persone possano essere titolari di diritto di credito anche nei confronti dei soci, al pari di quanto ben può avvenire nei confronti di qualunque altro soggetto terzo. E così pure, a semplice titolo di esempio, per il caso di credito risarcitorio per responsabilità dei soci nella gestione delle cose sociali (è l'ipotesi esaminata dalla già citata pronuncia di Cass., n. 1261/2016) e così anche per il caso, che viene rappresentato dal contesto della presente fattispecie, di credito alla restituzione di indebiti prelievi che siano stati posti in essere dai soci.

Ciò posto, è appena il caso di aggiungere che - in questo contesto (della distinta soggettività delle società di persone) ogni riferimento, o collegamento, all'ipotesi di una "volontà" della società, che sia diversa da quella nel concreto formata dal consenso di tutti i suoi soci, si manifesta all'evidenza come mal posto, perchè inteso a confondere, a mescolare il tema dell'imputazione di atti ed effetti alla società con quello, ben diverso, della formazione della volontà della società, secondo termini poi da riscontrare come corretti e validi.

12. - Nemmeno può essere condivisa l'altra opinione espressa dal ricorso, per cui le società di persone potrebbero liberamente distribuire, nel corso della loro vita, somme e altre utilità sociale ai soci, sol che questi vi consentano unanimi (cfr. sopra, n. 8.2.)

Secondo quanto correttamente osservato dalla sentenza impugnata, questa tesi urta - e frontalmente, bisogna pure aggiungere - contro il disposto dell'art. 2303 c.c., per cui, nella società in nome collettivo, "non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci, se non per utili realmente conseguiti".

Una "ripartizione" di somme può dunque avvenire, nel corso dello svolgimento di questi tipi di società, solo allorchè si tratti di "utili" e sempre nel rispetto della condizione che si abbia sicura contezza dell'effettivo conseguimento degli stessi (per il puntuale rilievo per cui nelle società di persone, se l'amministratore non presenta il rendiconto annuale, il socio subisce - non percependo gli utili che nel caso gli spettino - un danno diretto e immediato, che è risarcibile sulla falsariga della misura disposta, per le società di capitali, dalla norma dell'art. 2395 c.c., si veda la già citata pronuncia di Cass., n. 1261/2016).

13. - La giurisprudenza di questa Corte ha, in effetti, più volte affermato che, "nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., all'approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio" (cfr. Cass., 31 dicembre 2013, n. 28806; Cass.

4 luglio 2018, n. 17489; Cass., n. 789/2021; nella medesima direzione si può già vedere, peraltro, la decisione resa da Cass., 17 febbraio 1996, n. 1240).

Come pure questa Corte ha coerentemente ritenuto, tra le altre cose, che il calcolo degli utili ripartibili tra i soci ai sensi dell'art. 2303 c.c. "non può essere operato che sul patrimonio effettivo della società e dunque ripianando anzitutto integralmente la perdita subita nell'esercizio precedente e riportata a nuovo nell'esercizio successivo" (cfr. Cass., 3 gennaio 2017, n. 23).

14. - Non può poi ipotizzarsi che la detta regola sia suscettibile di deroghe pattizie, come afferma essere per contro cosa certa il ricorrente. Cardine del vigente sistema di organizzazione normativa delle imprese societarie, la regola per cui può farsi luogo a ripartizione di somme fra soci solo per utili realmente conseguiti possiede, in realtà, sicura natura imperativa.

Lo mostra, prima di tutto, la constatazione che essa risulta presidiata - anche per la specifica area delle società di persone - da un'apposita sanzione penale nei confronti degli amministratori, che "ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti" (art. 2627 c.c.).

Lo conferma, inoltre, la notazione, in via espressa formulata dalla già richiamata pronuncia di Cass., n. 17489/2018, secondo cui la distribuzione di utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, è fenomeno che tende, per sua propria natura, a produrre un "rimborso mascherato dei conferimenti".

Nel vigente sistema delle società di persone, in effetti, la quota di patrimonio corrispondente al conferimento a suo tempo eseguito può essere restituito al socio solo nei casi di scioglimento del rapporto ai sensi dell'art. 2284 c.c. e ss. e art. 2275 c.c., comma 2, che sono tassativi (come si desume, se non altro, dalla norma dell'art. 2285 c.c., comma 2). Oppure nel caso di scioglimento dell'intero rapporto sociale, ai sensi degli artt. 2272 c.c. e ss.: la "ripartizione dei beni sociali" rimanendo qui condizionata, però, al previo pagamento dei creditori sociale ai sensi dell'art. 2290 c.c. (cfr. Cass., 6 maggio 2015, n. 9124).

15. - Non potrebbe, d'altra parte, essere ritenuta d'ostacolo alla svolta lettura la circostanza che la norma dell'art. 2262 c.c. nel dichiarare il diritto del socio a percepire la "sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto" - fa salvo il "patto contrario".

Questa possibilità si mostra infatti riferita, secondo la piana lettura del testo normativo, alla possibilità di "limitare" - non già di "espandere" - il diritto del socio alla percezione degli utili di periodo; e così, in specie, alla possibilità che lo statuto sociale venga a subordinare - durante la vita della società - la distribuzione degli utili al consenso di particolari maggioranze dei soci.

16. - Nel sistema in oggi vigente, gli utili di periodo si formano in relazione all'esito dei singoli esercizi sociali, secondo quanto dispone la norma generale dell'art. 2217 c.c.: esercizio annuale per esercizio annuale, quindi.

Le società di persone non conoscono, d'altra parte, la possibilità di distribuire degli acconti sui dividendi. La contraria opinione, che il ricorrente è venuto ad affacciare, trascura, se non altro, il disposto dell'art. 2433 bis c.c. (per cui la relativa possibilità risulta attualmente "consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico").

17. - Dal testo delle norme dell'art. 2433 c.c., comma 4, e art. 2433-bis c.c., comma 7, si ritrae agevolmente - è ancora da aggiungere - la sicurezza che la distribuzione di utili non effettivamente conseguiti configura un'ipotesi di indebito oggettivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c..

18. - Da tutto ciò deriva che il prelievo di somme dalle casse sociali da parte dei soci - che non trovino la loro esatta giustificazione in utili effettivamente conseguiti dalla società comporta senz'altro il sorgere del diritto della società di ripetere le somme, che sono state concretamente distribuite, nei confronti di ciascun socio che le abbia fatte proprie.

19. - Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile - 1, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

